

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../42731/2008

OGGETTO: COMUNE DI LUSERNETTA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. - (D.C.C. N. 12 DEL 05/06/2008) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Lusernetta, con deliberazione del C.C. n. 12 del 05/06/2008, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 14/07/2008 (*prat. n. 88/2008*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 12 del 05/06/2008 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone la ricollocazione dell'area turistico ricettiva di 0,97 ha contraddistinta con l'acronimo F2 in fregio alla costruenda strada provinciale delle Cave (S.P. n. 156);

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Lusernetta con deliberazione C.C. n. 12 del 05/06/2008, le seguenti osservazioni:

a) la proposta di rilocalizzare la zona omogenea F2 con destinazione ricettiva su una nuova area contigua alla strada provinciale delle cave (S.P. n. 156) "*.....con la previsione di una struttura di ristoro ed una attrezzatura per il peso pubblico*" (Cfr. pag. 1 – Relazione Illustrativa) impone alcune riflessioni, in particolare:

- l'area prescelta è compresa dentro la fascia cimiteriale e, pertanto, soggetta all'art. 27 "*Fasce di rispetto*", della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "*.....non sono ammesse nuove costruzioni né l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammessela realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati o di culture arbore.*";
- tutta la zona posta a nord del territorio comunale compreso l'abitato di Lusernetta è soggetta alle disposizioni dell'art. 39 delle N.d.A. del P.T.R. "*Aree di Approfondimento*" e dell'art. 14.5 delle N.d.A. del P.T.C. "*Aree di approfondimento con specifica valenza paesistica*", (Alta Val Pellice), inoltre l'ambito prescelto è parzialmente interessato dalla fascia di 150 metri definita dalla ex L. 431/85 del rio Serbia e dal Torrente Pellice.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si richiama l'integrazione alle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale, pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 29/05/2008; nello specifico si evidenzia quanto previsto nell'art. 12 "*Aree ad elevata qualità paesistico ambientale*" della D.G.R. n. 13-8784 del 19/05/2008 : "*Nelle aree di cui al presente articolo, così come individuate nella cartografia del P.T.R. o dei piani Regionali, non sono ammesse varianti parziali al piano regolatore generale che prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non localizzati all'interno di ambiti già edificati (nei limiti e secondo quanto definito dall'art. 17, comma 7, L.R. 56/77).*" ;

- fatto salvo quanto sopraccitato, eventuali nuovi accessi all'area saranno assoggettati alla disciplina dell'art. 28 della L.R. 56/77 e dell'art. 11.6 delle N.d.A. del P.T.C. in cui è citato: "*Al di fuori dei centri abitati, i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione e di completamento che prevedono nuovi accessi veicolari diretti sulle strade statali, regionali o provinciali; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alla scorrevolezza del traffico di transito*";

b) si richiede, infine, di integrare la Variante Parziale in esame con:

- **la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali**, prevista dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, la cui competenza spetta esclusivamente al comune; tale dichiarazione deve essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;
- **la dichiarazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica** ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*";

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Lusernetta la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....